Data	25/03/2013
Ente giudicante	TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA in
	composizione collegiale Dott.Ssa
	Rosaria Savastano, Presidente
	Dott.Gianluigi Morlini, Giudice Rel.Est.
	Dott. Giovanni Fanticini

REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

ha emesso il seguente

DECRETO

<u>LETTI</u> il reclamo depositato il 9/1/2013 da **SOCIETA S.R.L**. *ex* artt.2888 cc e 113 disp. att. cc avverso il rifiuto del Conservatore di procedere alla cancellazione di due trascrizioni, nonché la memoria difensiva depositata dalla Agenzia delle Entrate il 15/3/2013;

<u>RILEVATO CHE</u> il reclamo è stato ritualmente comunicato al P.M., che ha apposto il visto di intervento senza peraltro spiegare conclusioni;

<u>RITENUTO CHE</u> il reclamo trae origine dalla sentenza, non passata in giudicato in quanto appellata, n. 16/2012 del Tribunale di Modena, che, così come integrata da ordinanza di correzione di errore materiale, dispone "la cancellazione della trascrizione in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica" ed "ordina la perdita di efficacia del sequestro giudiziario concesso in corso del presente processo" (cfr. all. 5 fascicolo di parte reclamante).

Ciò posto, il reclamante si duole del fatto che il Conservatore ha rifiutato di eseguire la domandata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica e della trascrizione del sequestro eseguito in corso di causa, ed in questa sede chiede ordinarsi al Conservatore stesso di procedere alle due cancellazioni,

CONSIDERATO CHE, tanto premesso, la prima domanda è manifestamente infondata.

Sul punto, basta osservare che la cancellazione della domanda giudiziale, secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, basata sull'inequivoco tenore letterale dell'articolo 2668 c.c., è possibile solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

Pertanto, essendo incontestato che la sentenza non è passata in giudicato, la cancellazione della domanda non può e non deve essere eseguita, essendo del tutto irrilevante quanto dedotto dalla difesa di parte reclamante in ordine al fatto che in sede di appello non è stata domandata la sospensione dell'esecutività della sentenza e che il procedimento di appello sarà definito non prima del 2017;

OSSERVATO CHE, fondata è invece la seconda domanda, relativa alla richiesta di cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario.

In proposito, si osserva che, sin dalla legge n. 353/1990, è stato abrogato l'articolo 683 cpc, che prevedeva la cancellazione del sequestro solo a seguito di sentenza passata in giudicato; mentre l'attuale riferimento normativo è quello dell'articolo 669 *novies* comma 3 cpc, che sancisce

l'inefficacia del sequestro anche a seguito di rigetto della domanda con sentenza non passata in giudicato.

Il dato letterale, quindi, è certamente nel senso invocato dal reclamante.

Né coglie nel segno l'obiezione, formulata dal Conservatore, in ordine al fatto che, laddove la trascrizione del sequestro fosse cancellata, si verificherebbe un vuoto di tutela per il sequestrante nel caso di accoglimento dell'appello, risultando impossibile la trasformazione del sequestro in pignoramento *ex* art. 686 cpc, in ragione della precedente cancellazione del sequestro stesso.

Sul punto, deve replicarsi che, per un verso, così ragionando si verificherebbe piuttosto un vuoto di tutela per il sequestrato, che non trarrebbe alcun giovamento dalla pronuncia di primo grado di rigetto delle pretese di controparte, rimanendo invece assoggettato ad un vincolo disposto con una precedente ordinanza cautelare, frutto di accertamento sommario, superata da una successiva sentenza resa a cognizione piena (in questi esatti termini anche Cass. Sez,. Un n.12103/2012, secondo la quale "è giustificato che sia riconosciuto alla cognizione piena un valore prognostico superiore a quella conseguibile nella istruzione sommaria del procedimento cautelare", e la sentenza di primo grado, in quanto provvisoriamente esecutiva, deve essere "tale da potere essere accompagnata dalle misure volte a restaurare la situazione giuridica e di fatto anteriore all'attuazione della misura cautelare").

Per altro verso e comunque, e l'argomento è davvero dirimente, l'obiezione in ordine all'impossibilità della trasformazione del sequestro in pignoramento, varrebbe solo per il caso di sequestro conservativo, mentre nella fattispecie che qui occupa trattasi di sequestro giudiziario, di talché è inconferente il richiamo all'articolo 686 cpc, e parimenti inconferente è il richiamo al precedente del Tribunale di Napoli 30/9/2011, agli atti, che appunto si è occupato di sequestro conservativo;

<u>EVIDENZIATO CHE</u>, in ragione di tutto quanto sopra, il reclamo va accolto solo in parte, rigettando la domanda di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda, ed ordinando invece la cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario meglio indicata in dispositivo.

Nulla sulle spese, trattandosi di materia di volontaria giurisdizione non contenziosa (cfr.Cass. n. 2095/2011, nonché Corte Cost. nn. 6/2012 e 47/2011, in ordine alla non assoggettabilità alle spese di lite dei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui è parte la Agenzia delle Entrate).

POM

visti gli articoli 375 n. 1 e 411 comma 1 c.c., 741 e 747 cpc.

in parziale accoglimento del reclamo, ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario n. 63 del 27/4/2007 RG 12771, RP 7353;

nulla sulle spese.

